

***Causa Scalzo c. Italia – Prima Sezione – Sentenza 6 dicembre 2022 (ricorso n. 8790/21)***

**Vita privata e familiare – Azione per il riconoscimento di paternità – Pregiudiziale azione di disconoscimento di paternità - Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.**

**Il sistema normativo italiano si pone in contrasto con l'art. 8 CEDU, che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, laddove prevede che per intentare l'azione di riconoscimento di paternità occorra esperire previamente quella di disconoscimento della paternità già attribuita, ove in concreto il rapporto di pregiudizialità processuale determini una prolungata incertezza sull'effettiva filiazione della ricorrente.**

**Fatto.** Il caso in concerne la dedotta violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di una cittadina italiana, la quale si era vista precludere l'azione di riconoscimento verso colui che ella riteneva essere suo padre naturale, in ragione della mancata conclusione del procedimento pregiudiziale di disconoscimento di paternità del marito della madre.

Più in dettaglio, la signora Maria Scalzo, nata a Sellia Marina (CZ) nel 1954 – unitamente a un fratello – agì nel 2010 innanzi al tribunale di Catanzaro per sentirlo dichiarare che il signor Scalzo, marito della madre, non era suo padre, facendo ella valere che il padre biologico fosse T.M. (i figli di T.M. – che peraltro era nel frattempo deceduto – chiesero d'intervenire nel giudizio ma l'intervento non fu ritenuto ammissibile).

Il tribunale di Catanzaro, con sentenza del 1° luglio 2015 – dopo aver disposto l'accertamento genetico e sulla base di questo – dichiarò che il signor Scalzo non era effettivamente il padre della ricorrente. Tuttavia, un altro fratello della signora Scalzo impugnò la sentenza. La corte d'appello di Catanzaro rigettò il gravame, con sentenza del 13 ottobre 2016. L'appellante allora propose ricorso per cassazione e il relativo giudizio era ancora in corso al momento dell'apertura del giudizio innanzi alla Corte EDU.

Pendente il giudizio d'appello, tuttavia, la signora Scalzo aveva adito tribunale di Roma con l'azione di riconoscimento della paternità (artt. 269 e 270 cod. civ.) per sentir dichiarare T.M. suo padre biologico. In questo caso, gli eredi di T.M. erano stati parti del giudizio. Ma con sentenza del 17 luglio 2018, il tribunale di Roma dichiarò l'azione improcedibile a motivo della mancata conclusione del pregiudiziale processo sul disconoscimento del signor Scalzo quale padre legittimo.

Di qui il ricorso alla Corte EDU nel 2021.

**Diritto.** La Prima sezione affronta il caso in composizione plenaria.

Premesso che l'art. 8 CEDU tutela il diritto a conoscere le proprie origini biologiche (v. n. 58 della sentenza), la Corte considera che il diritto vivente italiano – in effetti – consente l'azione di riconoscimento della paternità solo se essa sia attualmente incerta, vale a dire se la paternità non è assistita da alcuna presunzione e se nessun uomo ha ancora riconosciuto il figlio.

Al contrario, se una filiazione, legittima o naturale, è già accertata, occorre prima una pronuncia demolitoria dello *status* e poi può aversi ingresso all'accertamento di una diversa paternità. La Corte

EDU dà atto che questa sistemazione è confermata sia dalla Corte di cassazione (sez. I, 11 ottobre 2021, n. 27560) sia dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 177 del 2022)<sup>1</sup>.

La Prima sezione, tuttavia, analizzando la menzionata pronuncia della Corte costituzionale, che atteneva proprio al tema della pregiudizialità tra le due azioni, constata che la medesima Corte ne aveva dato una valutazione articolata. In pratica, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, era stato verificato che esistono in giurisprudenza due indirizzi:

- secondo l'uno l'azione di riconoscimento di paternità non potrebbe proprio essere iniziata senza aver previamente esperito e concluso l'azione di disconoscimento della paternità riconosciuta in precedenza;
- secondo l'altro, l'azione di riconoscimento di paternità potrebbe – sì - essere intentata pur senza aver concluso l'azione di disconoscimento della paternità precedente; ma tale azione non potrebbe mai venire a definizione prima dell'esito del disconoscimento (dandosi così un caso di pregiudizialità tecnica, che potrebbe far luogo alla sospensione del processo in attesa della soluzione del quesito pregiudiziale).

La Corte costituzionale aveva quindi dichiarato la questione inammissibile perché spetta al legislatore – eventualmente – rimettere mano al nesso tra le due azioni entro una nuova sistemazione organica della materia, non potendo intervenire una pronuncia creativa della Corte stessa.

Sulla base di questa - che viene ritenuta una sorta di apertura critica all'assetto normativo italiano - la Prima sezione della Corte EDU ritiene che l'indeterminatezza dei tempi di definizione del giudizio di disconoscimento di paternità (il quale a sua volta ha determinato la dichiarazione d'inammissibilità di quella di riconoscimento) abbiano lasciato la ricorrente in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale (v. n. 69) e che – pertanto – si sia prodotto un sacrificio sproporzionato del diritto di cui all'art. 8 CEDU, che quindi è stato violato.

Per tali motivi, alla signora Scalzo vengono riconosciuti 10 mila euro per i danni morali e 20 mila euro per le spese.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Codice civile artt. 269 e 270

Art. 8 CEDU

## **PRECEDENTI**

Mikulic *c.* Croazia del 2002

Godelli *c.* Italia del 2012

---

<sup>1</sup> V. in particolare il punto 5.1. del *Considerato in diritto* che reca: “L’art. 269, primo comma, cod. civ. prevede che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate «nei casi in cui il riconoscimento è ammesso», e tale atto – secondo l’art. 253 cod. civ. – non è ammesso «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova». Da ciò si desume che presupposto dell’accertamento giudiziale della filiazione fuori del matrimonio, così come del riconoscimento negoziale, è la demolizione dello stato di figlio preesistente. E poiché quest’ultimo è comprovato da un titolo, dotato di funzione certativa *erga omnes*, il sistema vigente richiede il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello status (in tal senso, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 giugno 2013, n. 15990): a seconda dei casi, può trattarsi del giudicato sul disconoscimento di paternità (art. 243-*bis* cod. civ. e seguenti) o sulla contestazione dello stato di figlio (art. 240 cod. civ.) o sull’impugnazione del riconoscimento (artt. 263 cod. civ. e seguenti). Specularmente, con riferimento all’altra azione di accertamento positivo dello status – quella di reclamo dello stato di figlio nato nel matrimonio – l’art. 239 cod. civ. prevede il suo possibile esercizio o quando lo stato di figlio non sussiste (secondo comma) o in ulteriori ipotesi che richiedono, come poi specificato al quarto comma, che il precedente status risulti «comunque rimosso»”.